

NEWS DEL GIORNO

Concetto e definizione di Dispositivi di Protezione Individuale

di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 3 luglio 2023, n. 18656, ha stabilito che la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro (nella specie, è stato confermato il risarcimento in favore di un operaio dipendente di un'azienda ferroviaria, il quale aveva lamentato il mancato lavaggio di gilet e giubbotto frangente ad alta visibilità, giubbotto impermeabile contro le intemperie, pantalone invernale da lavoro e guanti di protezione, atteso che vanno catalogati come dispositivi di protezione individuale quegli indumenti che l'azienda fornisce al lavoratore e che quest'ultimo indossa sopra i propri abiti durante il turno di lavoro. Ciò significa che il lavoratore ha diritto ad essere risarcito se l'azienda non ha provveduto a sobbarcarsi il lavaggio degli indumenti da lavoro utilizzati quotidianamente).

Seminario di specializzazione

Verifica di congruità in edilizia e obbligo di indicazione del CCNL in fattura

Scopri di più